



**Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha, in primo luogo, in applicazione del principio dettato dalla Corte di Cassazione, ribadito che se due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo, rilevando, successivamente, anche la violazione del divieto di frazionamento del credito (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 28.05.2016).**



# **Principio del "ne bis in idem" e divieto del frazionamento del credito (M. Cuomo)**

Scritto da Maria Cuomo  
Domenica 03 Luglio 2016 00:00

---

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 1937/15 RGNR riservata in decisione il 20/5/16

**promossa da**

PPP Felice, nato a <...> (Na) il <...> e residente alla via <...>, in <...> (Na), c.f. <...>, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. <...> (c.f. <...>) e con lo stesso el.te domiciliato in via <...> <...> (Na) fax: 081. <...>, posta elettronica certificata: <...>@pecavvocatinola.it. - parte attrice-

**CONTRO**

SPA . ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. <...> (C.F.: <...>) con studio in <...> alla via <...> ex Via <...> in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio <...> del 18/12/14 Rep. N. <...> - Racc. <...> depositata in atti, giusta procura in calce alla comparsa, fax 081. <...> ; e-mail: <...>@pec.it - convenuta-

**NONCHE'**

- DDD Giuseppina residente alla via <...> in <...> (Na); - parte convenuta contumace-

OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico .

CONCLUSIONI: Come da verbale

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 .

La domanda proposta dall'attrice PPP FELICE con l'atto introduttivo del giudizio volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo FIAT STILO tg. YY 0Y0 YY nella determinazione del TAMPONAMENTO del motociclo di cui era conducente e, quindi, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento delle lesioni subite in tale veste, nell'incidente avvenuto in Nola alla Via San Massimo, non può essere accolta .

Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo: la citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore e dalla società assicuratrice, sia l'enunciazione del "petitum" che della "causa petendi" non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E' anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l'atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf., Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074).

Preso atto della documentazione prodotta, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della società costituita, va rilevata la perfetta integrazione del contraddittorio tra i soggetti TITOLARI DEL DIRITTO AD AGIRE E A RESISTERE nel processo.

In tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio: di conseguenza, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente, senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ. 14/3/06 n. 5461 e 5/1/05 n. 150). Tenuto conto di quanto innanzi, posto che non vi è stata alcuna contestazione specifica in ordine ai documenti prodotti, ogni eccezione sul punto deve ritenersi superata. (cfr anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n. 20951 nella quale si legge "In tema di copie fotografiche di scritture – cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie – l'art. 2719 del c.c. ne prescrive l'espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità all'originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconoscute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verifica");

Si richiama anche si richiama il contenuto di una recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte ((Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 aprile 2016, n. 7105) nella quale si è ribadito il principio secondo cui, la contestazione della conformità all'originale di un documento

prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali, ad esempio, "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante"), ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale .

Ne consegue che l'eccezione sul punto va disattesa .

Deve quindi prendersi atto del fatto che, per lo stesso fatto di vita , risulta depositata la copia della sentenza n. 3646/15 resa pubblica il 17/11/15 , divenuta, ormai cosa giudicata, con la quale, la dottoressa ROSA TURCO, sulla scorta della seguente motivazione " Nel merito, la domanda deve essere rigettata in quanto non provata. Invero, le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto, secondo la dinamica esposta, il sinistro per cui è causa; parte attrice non ha provato in modo certo la responsabilità del conducente il veicolo della DDD nella produzione dell'evento dannoso. La deposizione resa dall'unico teste escusso, non è stata una deposizione precisa, esauriente e convincente. Circa la dinamica, il teste afferma che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione, l'attore in sella ad una bicicletta, di cui non precisa né il colore né il tipo, se da passeggio o da corsa, veniva tamponato da una Fiat Stilo di colore scuro; nulla precisa sulle parti dei veicoli che collidevano tra loro. Il teste precisa che la ruota della bicicletta era danneggiata e che la stessa non era marciante perché era tutta rotta, eppure la riconosce nei rilievi fotografici agli atti, ove il velocipede non presenta affatto ingenti e rilevanti danni, come dallo stesso dichiarato. L'attore, invece, afferma che la Fiat con il suo parafrangente anteriore urtava la sua mountain bike alla ruota posteriore che, dopo il sinistro, si presentava danneggiata in uno al lato sx. della bici, stante la narrata caduta. Dalla dichiarazione dell'istante, quindi, emerge che il veicolo investitore lo affiancava quando avveniva la collisione dei veicoli; dinamica diversa da quella esposta dalla Nnn. Il teste nulla precisa sulle modalità del sinistro, si limita ad affermare che dopo il tamponamento il due ruote in uno all'occupante cadeva sulla sx.; nulla riferisce sulle condizioni di traffico, sulla velocità del veicolo danneggiante, atteso che l'istante cadeva sulla sx. per cui poteva essere facilmente investito sia dal veicolo danneggiante che da altri che ivi circolavano. In mancanza, quindi, di deposizioni precise, esaurienti e convincenti, in assenza di ulteriori elementi, la domanda deve ritenersi non provata." ha rigettato la domanda proposta dalla stessa parte attrice per ottenere il risarcimento del danno a cose.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4352 del 3/3/04, ha affermato il seguente principio di diritto ovverosia che , allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. (Cass. 18 luglio 2002, n. 10420; v. pure: Cass. 16 maggio 2002, n. 7140; Cass. 15 ottobre 2001, n. 12545; Cass. 11 maggio 2000/ n. 6041).

Le Sezioni Unite della Cassazione , risolvendo un contrasto di giurisprudenza creatosi fra le Sezioni semplici, hanno enunciato l'ulteriore principio secondo cui "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito";

Nel caso di specie, il giudicato costituito dalla sentenza del giudice di pace di Nola, dott.ssa TURCO fa stato tra le parti in ordine alla inesistenza di prova in merito alla dinamica riportata in citazione ;



La sentenza non risulta essere stata impugnata.

Conseguentemente, in applicazione del principio per il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, la domanda non potrebbe essere nuovamente esaminata nel merito .

A quanto innanzi, deve ritenersi correttamente eccepita anche la violazione del divieto di frazionamento del credito.

Sul punto va in effetti detto che “ Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa ereditaria (ma di qualsiasi pretesa), in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” ( Cassazione civile, sez. III, 20/11/2009, n. 24539)

## Principio del "ne bis in idem" e divieto del frazionamento del credito (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Domenica 03 Luglio 2016 00:00

---

La normativa di riferimento è la seguente : Codice civile Art. 1175 - Comportamento secondo correttezza: "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa]" ; Codice civile Art. 1181 c.c. - Adempimento parziale: "Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente."; Codice civile Art. 1375 c.c. - Esecuzione di buona fede: "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede."; Articolo 111 della Costituzione: " La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione." Art. 2, della Costituzione : "1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore".

A fondamento della decisione la Cassazione richiama proprio i concetti di buona fede e abuso del diritto (in questo caso di azione giudiziale).

La correttezza (1175 c.c.) e la buona fede (1375 c.c.) sono clausole generali che permeano

## Principio del "ne bis in idem" e divieto del frazionamento del credito (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Domenica 03 Luglio 2016 00:00

---

tutte le fasi di svolgimento del rapporto obbligatorio, compresa quella patologica da realizzarsi in fase giudiziale; Tali clausole generali, in attuazione del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost, impongono doveri di salvaguardia degli altrui interessi (in special modo della controparte del rapporto obbligatorio); L'ordinamento riconosce al creditore il diritto di rifiutare un adempimento parziale (art 1181 c.c.), così affermando il principio che la prestazione deve essere adempiuta nella sua interezza, e non arbitrariamente frazionata, "salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente".

L'interesse del creditore ad ottenere un adempimento più celere, anche se non completo, della prestazione, dovutagli, è comunque salvaguardato dall'ordinamento processuale. Il codice di rito prevede, infatti, l'ipotesi di una pronuncia parziale sul merito, se la sollecita definizione di alcune delle domande proposte si dimostri di "interesse apprezzabile" per la parte istante (art. 277 c.p.c.), e la condanna ad una provvisoria (art. 278 c.p.c.), quando si presenti la necessità di soddisfare esigenze immediate del creditore.

Il frazionamento è ammissibile, dunque, se vi è un interesse meritevole di tutela;

La frammentazione del credito non risponde, infatti, ad alcuna apprezzabile esigenza del creditore, ma si configura come un mero espediente processuale per ottenere, attraverso il frazionamento della pretesa in più decreti ingiuntivi o in più domande e la mancata opposizione a taluno o taluna di essi o di esse (mancata opposizione ovvero costituzione ipoteticamente collegabile ad una molteplicità di ragioni, anche a valutazioni di opportunità), un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione. La parcellizzazione della domanda di adempimento si risolve dunque in una forma di abuso del diritto.

Nel nostro codice civile non esiste una norma che ammetta in via generalizzata la figura dello abuso del diritto.

L'art. 111 Cost. prevede, infatti, che il processo, anche quello civile, si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Un processo, secondo la Cassazione, non può essere giusto laddove vi sia stato l'abuso di uno strumento processuale.

Di conseguenza, a parere della Corte, il frazionamento della domanda di adempimento viola la buona fede: la parcellizzazione della pretesa creditoria risulta essere pregiudizievole per il debitore sotto due profili: Un primo profilo attiene al "prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo"; Un secondo profilo riguarda, poi, "l'aggravio di spese e l'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie...".

Considerato quanto innanzi, preso atto del fatto che parte attrice aveva intentato altro giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno a cose nel quale non era stata fatta

## **Principio del "ne bis in idem" e divieto del frazionamento del credito (M. Cuomo)**

Scritto da Maria Cuomo

Domenica 03 Luglio 2016 00:00

---

espressa riserva di agire in separata sede per le lesioni.

Tenuto conto del fatto che manca la prova del fatto che ci fosse stata riserva di agire per il risarcimento delle lesioni ovvero prova del fatto che, all'epoca della domanda di risarcimento per il danno a cose, per le lesioni non vi fosse ancora la guarigione definitiva .

Tenuto conto dell'orientamento della suprema Corte, la domanda , così come proposta , si sarebbe dovuta ritenere in ogni caso inammissibile.

Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle della CTU che, dato il comportamento processuale della parte attrice, vanno poste a suo esclusivo carico.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP FELICE

## Principio del "ne bis in idem" e divieto del frazionamento del credito (M. Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo  
Domenica 03 Luglio 2016 00:00

---

contro la SPA Generali Italia e contro DDD GIUSEPPINA così provvede:

- Dichiarare la contumacia di DDD GIUSEPPINA ;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Rigetta la domanda perchè il fatto di vita oggetto di lite risulta già coperto da giudicato ;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Pone definitivamente a carico della parte attrice gli oneri di CTU liquidata in euro 350,00 di cui euro 60,00 per spese oltre accessori se documentati;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Compensa integralmente tra le parti le altre spese e competenze di lite;

Così deciso in Nola, 28/5/16

## **Principio del "ne bis in idem" e divieto del frazionamento del credito (M. Cuomo)**

Scritto da Maria Cuomo

Domenica 03 Luglio 2016 00:00

---

IL GIUDICE DI PACE

**dott.ssa Maria cuomo**